

STATUTO

approvato dall'Assemblea Straordinaria della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi Gioiellieri
Argentieri Orologiai il 20 giugno 2012 alla presenza del Notaio in Roma, Dott. Luigi Martirani

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIERE CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA FEDERPREZIOSI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Denominazione ed ambiti di rappresentanza

1. E' costituita tra i soggetti imprenditoriali economici e professionali esercenti la propria attività nel settore dei preziosi la **Federazione Nazionale delle Imprese Orafe Gioielliere Argentiere Orologiaie – Confcommercio – Imprese per l'Italia** di seguito denominata **Federpreziosi**.
2. La Federpreziosi, unitamente alle Associazioni provinciali e regionali di categoria, costituisce il Sistema di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui al primo comma.
3. La Federpreziosi aderisce alla CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA accettandone lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.
4. La Federpreziosi si impegna altresì ad accettare:
 - a) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
 - b) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - c) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
5. La Federpreziosi si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.
6. E' associazione libera, volontaria, senza fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici.
7. Essa ha la sua sede in Roma e durata illimitata

Articolo 2

Finalità

La Federpreziosi, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese rappresentate ha per scopo la tutela e la valorizzazione degli interessi sindacali, economici, giuridici, fiscali delle categorie e dei Soci in quanto tali, nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

In vista di tali scopi essa è impegnata a svolgere le seguenti funzioni:

1. La promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;
2. rappresentare gli interessi complessivi dei soci presso Autorità, Enti, Associazioni e Sindacati aventi carattere nazionale, europeo ed internazionale con facoltà di trattare e risolvere mediante opportuni accordi le eventuali divergenze, comunque connesse allo svolgimento delle attività delle Ditte associate
3. compiere ed incoraggiare studi, pubblicazioni, raccogliere e divulgare dati e notizie, svolgere attività culturale, di informazione e consulenza a favore dei soci, organizzare momenti di confronto, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi di interesse generale;
4. assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione, alla formazione, allo sviluppo del settore rappresentato, all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale e sociale delle imprese associate e, ove possibile concorrendovi, eventualmente con propri mezzi finanziari;
5. svolgere tutte le altre attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, in particolare tutte le operazioni finanziarie (mutui, aperture di c/c, fidejussioni) presso istituti di credito;
6. curare l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri associati e dei rispettivi addetti ed apprestare servizi collettivi;
7. promuovere e favorire servizi di assistenza specifica di interesse per i soci in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
8. espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea o sia ad essa direttamente affidato, designando e nominando propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nazionali o internazionali ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
9. svolgere tutte le attività utili ed idonee al raggiungimento degli scopi istituzionali tese a favorire l'efficienza e lo sviluppo del settore rappresentato;

10. nominare i propri rappresentanti delegati a rappresentare le istanze del comparto in Confcommercio Imprese per l'Italia ed in altre strutture associative;
11. espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato;
12. svolgere azione conciliativa nelle controversie tra i soci effettivi;
13. nominare i propri rappresentanti e delegati in consessi, Enti, organismi e Commissioni nazionali ed internazionali cui la Federpreziosi abbia richiesto di essere rappresentata o ammessa.
Nella nomina di tali rappresentanti e delegati la Federpreziosi terrà conto delle particolari competenze che sono loro richieste nonché, per quanto materialmente possibile, un'equa proporzionalità tra i vari settori in cui essa si articola.
14. la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati

Articolo 3

Autonomia associativa

Federpreziosi è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. Federpreziosi persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Articolo 4

Principi e valori ispiratori

Federpreziosi si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che Federpreziosi propugna nel Paese;

- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

Articolo 5 Codice etico

Federpreziosi adotta il Codice Etico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema confederale. Il Codice Etico di “Confcommercio - Imprese per l’Italia” è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

TITOLO II IL SISTEMA FEDERPREZIOSI: Organizzazione e funzioni

Articolo 6 Soci

1. Sono soci effettivi della Federazione:
 - a) i Sindacati o associazioni aventi ambito provinciale o regionale costituiti in seno alle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio Imprese per l’Italia e rappresentativi degli operatori che svolgono l’attività di cui all’articolo 1;
 - b) associazioni autonome rappresentative degli operatori che svolgono l’attività di cui all’articolo 1 e che aderiscono alle organizzazioni territoriali Confcommercio
 - c) gli operatori, che svolgono l’attività di cui all’articolo 1 in una provincia ove non sia ancora costituito il Sindacato o questo non aderisca alla Federpreziosi.
2. Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni deliberate dalla Giunta, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini simili e comunque in armonia con quelli della Federpreziosi.

Articolo 7 Adesione: modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato/Associazione ovvero dal titolare o legale rappresentante dell’impresa sulla quale delibera il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.
5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso.

6. L'adesione alla Federpreziosi attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello Confcommercio - Imprese per l'Italia".
7. Le associazioni autonome e i sindacati si associano a Federpreziosi con le stesse modalità e condizioni dei precedenti punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
8. Gli operatori, le associazioni autonome e i sindacati associati sono tenuti a corrispondere alla Federpreziosi i contributi stabiliti dalle delibere della Confcommercio - Imprese per l'Italia e della Federpreziosi, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
9. Il Presidente della Federpreziosi, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
10. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Federpreziosi non possono esercitare i diritti associativi.
11. I Sindacati provinciali e le associazioni autonome ai fini di un adeguato coordinamento, si impegnano a comunicare annualmente alla Federpreziosi e all'Associazione territoriale competente l'elenco nominativo dei soci e dei dirigenti.

Articolo 8

Adesione ed inquadramento degli associati

1. Ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, che entra a far parte di Federpreziosi è titolare del rapporto associativo ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri livelli del sistema confederale.

Articolo 9

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio si perde, su deliberazione del Consiglio:
 - a) per lo scioglimento della Federpreziosi, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
 - b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo (4) 7, comma 5;
 - c) per decadenza, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi della Federpreziosi o per violazione delle norme del presente Statuto;
 - d) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta;
 - e) per comportamento inequivocabilmente contrario alla serietà e all'etica professionale o dannoso per l'immagine e i legittimi interessi della categoria;
 - f) per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi associativi, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di Federpreziosi con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa.
 - g) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - h) per mancato pagamento dei contributi sociali.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

Articolo 11 Inquadramento

1. Come per gli altri livelli del sistema confederale, Federpreziosi si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a Federpreziosi o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di Federpreziosi costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
3. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, Federpreziosi e la Confederazione possono promuovere, previa approvazione del Consiglio nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra la Federpreziosi e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

TITOLO III ORGANI

Articolo 12 Organi

1. Sono Organi della Federpreziosi:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) il Presidente;

 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 13 Durata e svolgimento delle cariche

1. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

2. Le cariche elettive hanno la durata di cinque anni.
3. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
4. Fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli 25 e 26, possono essere eletti alle cariche sociali i Presidenti e i membri di un Organo deliberante dei Sindacati provinciali e regionali.
5. I componenti del Consiglio e della Giunta decadono automaticamente dalla carica in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente comma e vengono sostituiti dal primo dei non eletti.
6. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio, l'Assemblea è convocata entro novanta giorni, per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Articolo 14

Incompatibilità

1. Presso Federpreziosi la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Presso Federpreziosi, la carica di Presidente, Vicepresidente, membro di Giunta, è incompatibile con mandati ed incarichi di cui al comma 1.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo ai sensi dei superiori commi 1 e 2, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Si applicano i commi 4, 5 e 6.
4. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1, 2, e 3 in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto. La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto.
5. La delibera di decadenza di cui al precedente comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
6. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 5, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
7. Le cariche di Presidente, Vice-presidente, membro di Giunta e di Direttore non sono incompatibili con cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Federpreziosi.

Articolo 15
Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è composta:
 - a) dai Presidenti o loro delegati, dei Sindacati o Associazioni provinciali o regionali di cui all'articolo 6, lettera a e b);
 - b) dagli operatori di cui all'articolo 6, lettera c)
2. Ciascun Presidente può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un membro di un organo deliberante del proprio sindacato ovvero dal Presidente di altro sindacato o suo delegato. Nessuno può rappresentare più di due sindacati oltre il proprio.

Articolo 16
Assemblea: criteri per la rappresentanza

1. I rappresentanti di cui all'articolo 15 lettere a), e c) hanno diritto ad un voto per ogni socio iscritto alla propria Organizzazione purché in regola con il versamento dei contributi associativi relativi ai due esercizi finanziari precedenti l'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Articolo 17
Assemblea: convocazione e svolgimento

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federpreziosi o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante posta elettronica, telefax o altro mezzo avente data certa da inviare almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 40 per cento dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Proviviri o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 7 giorni.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.
8. In caso di modifiche statutarie o di scioglimento della Federpreziosi il segretario dovrà essere un notaio o, in alternativa, un delegato confederale.
9. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza dei due terzi dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccoman-

data a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Articolo 18

Assemblea: validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50 per cento più uno dei voti attribuiti. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
3. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di un numero di componenti che disponga di almeno il 50 per cento più uno dei voti attribuiti.
4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'assemblea, a meno che l'assemblea stessa decida un metodo diverso.
5. All'elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federpreziosi.

Articolo 19

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale della Federpreziosi, vincolanti per tutte le componenti;
 - b) elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con le modalità di cui al successivo comma 3;
 - c) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - d) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - e) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo, inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
 - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) delibera le modifiche al presente Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento della Federpreziosi;
 - c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria elegge:
 - 3.1) il Presidente della Federpreziosi a scrutinio segreto, salvo diversa delibera all'unanimità dell'Assemblea, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto; In caso di più candidature alla carica di Presidente, se al primo scrutinio non sia stata ottenuta la maggioranza richiesta, vige il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti degli aventi diritto al voto.

3.2) a scrutinio segreto, salvo diversa delibera all'unanimità dell'Assemblea, a mezzo scheda n. 22 componenti del Consiglio, traendone i nominativi dei candidati da quelli così designati:

- a) ogni regione, che includa almeno due Associazioni o Sindacati Provinciali o una Associazione Regionale di categoria aderente alla Federpreziosi, designerà, previa accordo a livello regionale, un candidato di espressione regionale realmente rappresentativo delle istanze delle province componenti tale regione che abbia dato prova di effettivo interscambio con le altre realtà associative. Verbale di nomina sottoscritto dalle associazioni interessate dovrà pervenire alla Federpreziosi in data anteriore i lavori assembleari. In mancanza di tale documentazione non si potrà procedere alla candidatura del nominativo del delegato regionale.
- b) le Associazioni o Sindacati provinciali di categoria aderenti alla Federpreziosi, aventi almeno 60 soci iscritti designeranno due nominativi di candidati, possibilmente con diversa specializzazione merceologica.

4. In sede assembleare può essere presentata da almeno il 40% dei soci effettivi, che rappresentino non meno del 40% dei voti, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione, comporta la automatica decadenza del Presidente e la convocazione, entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Articolo 20

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio della Federpreziosi è composto dai membri eletti dall'Assemblea nonché da un numero fino a 4 eventualmente cooptati dall'Organo stesso.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Federpreziosi, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 50 per cento dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione deve essere inviata a mezzo posta elettronica, telefax o altro mezzo avente data certa con preavviso di almeno otto giorni.
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno tre giorni. Le sedute sono valide con la presenza del 50 per cento più 1 dei suoi componenti. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
5. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
6. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25 per cento dei presenti e salvo che riguardino persone.

Articolo 21

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) detta i criteri d'azione della Federpreziosi;
 - b) nomina nel proprio seno 5 Vice Presidenti;

- c) nomina l'Amministratore;
- d) esamina annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
- e) stabilisce la misura dei contributi associativi, le relative modalità di riscossione nonché gli eventuali interessi da applicare in caso di ritardato versamento;
- f) approva e modifica i regolamenti interni;
- g) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei soci morosi.

Articolo 22 Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente della Federpreziosi, che la presiede, dai Vice Presidenti, dall'Amministratore.
2. La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e, mediante avviso da inviare a mezzo posta elettronica, telefax o con altro mezzo avente data certa con almeno 5 giorni di preavviso. Non sono ammesse deleghe. E' valida la convocazione con la presenza di almeno tre componenti.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con due giorni di preavviso.
4. la Giunta tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio e provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla rettifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.

Articolo 23 Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Federpreziosi ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.
2. Può essere eletto Presidente un imprenditore del settore orafico associato ad organismo territoriale della Federpreziosi che svolga attività da almeno cinque anni e che venga proposto da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità degli associati;
3. Il Presidente:
 - a. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - b. presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - c. ha facoltà di segnalare al Consiglio i nominativi di cinque Vice Presidenti e dell'Amministratore. Nomina tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - d. Può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti di Giunta, che a lui rispondono del proprio operato;
 - e. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - f. può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse della Federpreziosi;
 - g. vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - h. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - i. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Federpreziosi, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

- j. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - k. sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - l. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto
 - m. redige la relazione politica da presentare all'Assemblea;
4. Il Presidente, dura in carica un quinquennio; può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.
 5. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
 6. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dall'inizio della vacatio.
 7. Nell'espletamento del proprio mandato, il Presidente può avvalersi di un Segretario generale il quale sovrintende all'attività dei servizi e coadiuva la Giunta ed il Consiglio Direttivo per l'esecuzione dei deliberati.

Articolo 24

Presidente onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea ordinaria su segnalazione del Consiglio Direttivo che predisporre idonea documentazione attestante benemerienze acquisite nel corso della carriera associativa e lavorativa nel comparto orafo, gioielliere, argentiere ed orologiaio. Partecipa con potere consultivo alle riunioni di Giunta e di Consiglio Direttivo

Articolo 25

Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea. di cui almeno uno esterno, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e da due supplenti.
2. Il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.
3. In occasione della prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili secondo disposto D. l.g.s. 27/1/92 n° 88.
4. Valgono nei confronti del Collegio, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile.
5. Il Collegio predisporre una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
6. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federpreziosi.

Articolo 26

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, sarebbe auspicabile che almeno uno abbia competenze legali, o meglio ancora iscritto all'ordine degli avvocati .
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federpreziosi.

3. In occasione della prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o dalla parte interessata.
5. Le controversie nei rapporti tra i soci effettivi e la Federpreziosi, in ordine ai provvedimenti di commissariamento e di decadenza ed ai conseguenti rapporti economico – patrimoniali, sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro e gli arbitri così designati nominano il terzo che assumerà la funzione di Presidente del collegio. Se il terzo arbitro non verrà nominato entro trenta giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata – a richiesta di una qualunque delle parti – dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio decide in via irrituale, secondo diritto e comunica alle parti la propria decisione motivata.
La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento dei provvedimenti, in particolare monitori o cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo caso, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di competenza, esclusivamente competente è il Foro di Roma.
6. L'adesione alla Federpreziosi comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge

Articolo 27 Amministratore

1. è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio;
2. ha la facoltà di aprire e chiudere i conti, conti correnti, postali e bancari e fare tutte le operazioni necessarie;
3. sovrintende alla contabilità e ne assume le responsabilità;
4. firma gli ordini di pagamento e di incasso;
5. partecipa all'attività di tutti gli organi con diritto di voto.
6. predispone in chiusura di esercizio finanziario, unitamente al Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo da presentare in Consiglio e in Assemblea.

Articolo 28 Direttore

1. Il Direttore della Federpreziosi è il capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale.
2. Coadiuvava inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato.
3. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale.
4. vengono applicate le disposizioni di incompatibilità di cui all'art. 14 del presente Statuto.

TITOLO IV RISORSE

Articolo 29

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federpreziosi;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. I proventi della Federpreziosi sono formati da:
 - a) contributi associativi;
 - b) oblazioni volontarie;
 - c) proventi vari.
3. Durante la vita della Federpreziosi è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 30 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di Federpreziosi ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 31 Scioglimento della Federpreziosi

1. Lo scioglimento della Federpreziosi è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole di un numero di rappresentanti che disponga di almeno il 75 per cento dei voti attribuiti.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
3. In caso di scioglimento della Federpreziosi, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confindustria - Imprese per l'Italia, ovvero le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Articolo 33 Disposizioni sugli Organi associativi del sistema

Gli Organi della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi Gioiellieri, Argentieri, Orologiai in corso di mandato alla data della delibera del presente testo statutario restano in carica per

altri centoventi giorni, ed entro questo termine dovranno procedere al rinnovo delle cariche sociali secondo i dettami del nuovo statuto di Federpreziosi.

Articolo 34

Denominazione e logo

Dalla data della delibera dell'Assemblea della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi Gioiellieri, Argentieri, Orologiai di approvazione del presente Statuto la Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi, Gioiellieri, Argentieri, Orologiai adotta la denominazione di cui all'art. 1 ed il relativo logo.

Articolo 35

Efficacia

Per il resto, il presente Statuto diventa efficace a decorrere dalla data di convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.